

per la ristrutturazione di Palazzo Maddaloni il contributo richiesto, ai sensi della legge n. 219 del 1981, sarebbe stato di dodici miliardi;

nel 1990, da parte del direttore dei lavori sarebbe stata presentata una denuncia per la richiesta di una tangente, da parte di tecnici della circoscrizione, di ottocento milioni di lire, per l'accelerazione della pratica per l'assegnazione di fondi;

più recentemente, sempre secondo l'articolo, lo stesso direttore dei lavori sarebbe stato avvicinato da due dipendenti comunali che, per sbloccare l'iter di finanziamento, «avrebbero suggerito» di affidare l'appalto ad una determinata ditta;

dal 23 novembre 1980, data del terremoto, non sarebbe stato effettuato alcun lavoro di risanamento statico ed a nulla sarebbero servite diffide, ordinanze di sgombero (almeno sei abitazioni sarebbero a rischio) e sollecitazioni;

ad essere in gioco non è solo la sicurezza dei condomini, ma anche la completa rovina di un tesoro importantissimo della nostra storia e della nostra arte;

i condomini lamentano strutture fatiscenti ed ai danni del sisma si sono aggiunti quelli provocati dalle infiltrazioni d'acqua. Anche all'esterno ci sarebbero segni di degrado: bancarelle abusive ed auto in sosta vietata;

l'iter burocratico per l'assegnazione di fondi per la ristrutturazione, già di per sé complesso e tortuoso, ha subito poi un'ulteriore interruzione per il sequestro della pratica da parte della magistratura e l'arresto di due membri della commissione incaricata di esaminarla;

a Napoli, le pratiche in giacenza, riguardanti le domande di finanziamento, ai sensi della legge n. 219 del 1981, per ristrutturare edifici di pregio sarebbero centinaia;

in un'intervista rilasciata a Bruno Bonanno, pubblicata sul quotidiano *Il Mat-*

tino, l'11 maggio 2000, il professor Spinosa, soprintendente ai beni artistici e storici di Napoli e provincia, ha dichiarato che, in attesa degli sviluppi giudiziari, al posto del soprintendente ai beni ambientali e architettonici, potrebbe essere scelto dal ministro per i beni culturali ed ambientali un «reggente» che abbia capacità, mezzi e conoscenza. Ha proseguito affermando che con questi tre requisiti si possono rimettere subito in moto pratiche ferme da tempo, concludere appalti che non hanno ancora fatto aprire i cantieri —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti si intendano prendere ed iniziative assumere per salvare dal completo degrado Palazzo Maddaloni e gli altri tesori d'arte, per i quali i lavori di ristrutturazione sono bloccati;

se la soluzione proposta dal professor Spinosa fosse percorribile, quali siano gli ostacoli che si frappongono alla sua sollecita realizzazione. (3-05708)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

XI Commissione

GAZZARRA e POSSA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

varie leggi e decreti legislativi approvati in questi ultimi anni riguardano la dismissione di beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali, tra queste in particolare il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 («Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, a 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare»)

e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) che ha il Capo I dedicato a « Disposizioni in materia di vendite di immobili » e l'articolo 2 di questo Capo I dedicato a « Dismissione di beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali »;

i programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici hanno come passo preliminare essenziale l'effettuazione della stima del valore di mercato dei beni da dismettere;

ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attività immobiliare, in particolare in ordine all'attuazione dei programmi di dismissione sopra indicati, il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 ha costituito all'articolo 10 un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti;

la legge 23 dicembre 1999 n. 488 sopra citata prevede all'articolo 2, comma 1, che per effettuare la stima del valore di mercato dei beni immobili da dismettere il Ministro del tesoro si avvalga di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, scelti anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

i principali enti previdenziali (quali in particolare INPS, INAIL, INPDAP e INPSAI) hanno ormai terminato l'effettuazione delle stime del valore di mercato di una consistente porzione (almeno il 25 per cento) dei beni immobili non di pregio di loro proprietà e si apprestano a inviare o hanno già inviato ai conduttori le proposte di vendita delle unità abitative, complete di prezzo (prezzi calcolati in base al valore di mercato, applicando gli sconti previsti dalla legge) -;

per i quattro principali enti previdenziali sopracitati, se i valori complessivi ricavabili dalle suddette prossime dismissioni, nell'ipotesi che tutti i conduttori accettino le proposte di vendita già formulate o in corso di formulazione, siano maggiori dei valori di tali beni immobiliari iscritti a stato patrimoniale nell'ultimo bilancio approvato dai consigli di amministrazione. (5-07821)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

COSTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in seguito ai gravi danni provocati dall'alluvione del 1994 alla linea ferroviaria Bra-Ceva sono state istituite sulla tratta Bra-Cherasco-Narzole-Monchiero-Dogliani-Farigliano-Carrù-Clavesana-Niella Tanaro-Ceva sette corse sostitutive da parte delle Ferrovie dello Stato a mezzo di autobus -;

se corrisponda al vero che le Ferrovie dello Stato abbiano deciso di ridurre le suddette corse sostitutive, passando dalle attuali sette (più sette) a tre (più tre), di cui una limitata alla tratta Carrù-Bra;

se il Governo sia informato della decisione che penalizza gli utenti di molti Comuni e quali iniziative intenda assumere in merito. (5-07814)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 introduce la facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa delle benzine e prevede al comma 3 che le disposizioni di attuazione siano definite da un decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze;

le commissioni riunite bilancio e finanze nel parere approvato il giorno 17 febbraio 2000 sottolineavano l'esigenza di porre una scadenza temporale all'emanazione del decreto, stante l'urgenza in relazione a quanto avviene al confine con la Svizzera;